
STATUTO DELLA FONDAZIONE
OSPEDALE FAGNANI GALTRUCCO – RSA-

Art. 1 -TITOLO

L'ente denominato "FONDAZIONE OSPEDALE FAGNANI – GALTRUCCO – RSA", di seguito denominata semplicemente fondazione, deriva dalla depubblicizzazione dell'I.P.A.B. denominata "Ospedale Fagnani Galtrucco – Casa di Riposo".

La fondazione è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile.

Art. 2 - SEDE

La FONDAZIONE ha sede legale in Robbio (PV), Via Ospedale n.17. Ha durata illimitata e non persegue finalità di lucro.

Art. 3 - SCOPI

La FONDAZIONE opera nel settore dell'assistenza socio - sanitaria e sociale.

Ha per scopo esclusivo di:

1) provvedere al ricovero, alla cura ed al mantenimento, nei limiti dei propri mezzi, di coloro che non abbiano, per vecchiaia e invalidità, la possibilità di sostenersi autonomamente e non abbiano congiunti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte o in grado di poterlo fare;

2) fornire agli stessi l'adeguata assistenza sanitaria e le cure mediche occorrenti;

3) prestare loro assistenza sociale e religiosa;

4) mantenere vivo e favorire, attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative, l'integrazione delle persone ricoverate con il tessuto cittadino;

5) promuovere e sensibilizzare la popolazione sui problemi dell'anziano, anche mediante l'organizzazione di convegni ed incontri;

6) organizzare servizi sociali ed assistenziali per il sostegno dei cittadini anziani o in condizioni di temporanea difficoltà;

7) collaborare con altri Istituti, con finalità simili, al fine di migliorare la qualità ed efficienza dei servizi sia sotto il profilo organizzativo che economico;

8) collaborare con Enti pubblici e privati e con le altre organizzazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente Statuto;

9) promuovere e tutelare il rispetto dei diritti civili delle persone anziane ed in stato di indigenza;

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Ogni altra attività, salvo quelle direttamente connesse allo scopo per il quale stata costituita, è vietata.

E' vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione d'utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali, salvo che non sia imposta dalla legge.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno regolamento esecutivo che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di Vigilanza.

Art 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della FONDAZIONE è costituito dalle somme di denaro, crediti, titoli, beni mobili e immobili per un valore complessivo, al netto delle passività, di €. 3.303.737,61, come da inventario alla data del 31 gennaio 2003 asseverato presso il tribunale di Vigevano alla data del 21 febbraio 2003 allegato e parte integrante del presente statuto.

Annualmente, a cura dell'organo amministrativo, verrà redatto apposito inventario che evidenzierà le variazioni e le integrazioni.

Il patrimonio potrà essere incrementato

- da eredità, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione,
- da avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi,
- da sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento di scopi istituzionali,
- da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art. 5 - MEZZI FINANZIARI

Per il perseguimento dei propri scopi, la FONDAZIONE può disporre:

- della rendita del patrimonio di cui all'art.4);
- delle rette di degenza che annualmente verranno determinate dal Consiglio di Amministrazione con le modalità indicate nell'art. 7 del presente Statuto.

- delle somme che pervengono alla Fondazione da contributi pubblici o privati che non siano destinati ad incrementare il patrimonio;

- da lasciti e donazioni non destinate all'incremento del patrimonio;
- di utili o avanzi provenienti da attività di gestione, di promozione e di formazione svolte per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- delle somme che derivano da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, deliberate dal Consiglio di Amministrazione e destinate ad uso diverso dall'incremento del patrimonio stesso.

Art. 6 – MODALITA' D'AMMISSIONE E DIMISSIONI

A fronte del pagamento delle rette di degenza possono essere ammessi al ricovero persone anziane o invalide, d'ambo i sessi, nel rispetto delle norme determinate da apposito regolamento esecutivo che verrà approvato secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente statuto e non in contrasto con quanto regolamentato nello statuto stesso.

Il regolamento esecutivo dovrà determinare le modalità di dimissione e ogni altra norma relativa alla tipologia di persone ricoverabili.

Art. 7 – DETERMINAZIONE RETTA

Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, con apposita deliberazione determinerà le singole rette di degenza, per ciascuna categoria di ricoverati, che avranno validità dal mese successivo o da diverso termine stabilito dalla delibera stessa.

Viene demandato ad apposito regolamento esecutivo la modalità di determinazione della retta.

Art. 8 - ORGANI

Sono organi della FONDAZIONE:

- a) Il Consiglio di Amministrazione
- b) Il Presidente
- c) Il Vice Presidente
- d) Il Segretario Generale

Art. 9- CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE NOMINA E DURATA

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 5 membri preferibilmente residenti in Robbio, nominati:

- a) DUE dal Consiglio Comunale di Robbio;
- b) DUE dalla Famiglia Galtrucco;
- c) UNO il Parroco pro - tempore di Robbio, Membro di diritto, o persona dallo stesso indicata.

I Consiglieri dovranno essere maggiorenni.

Le funzioni dei Consiglieri sono gratuite.

Tutti i Membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e potranno essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto a maggioranza dei presenti, il Presidente scegliendolo tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

Con propria deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Presidente onorario che sia persona notoriamente proba e che abbia dimostrato particolare attaccamento alla Fondazione. Il Presidente onorario potrà avere la residenza anche in altro Comune. Egli potrà essere sentito per pareri non vincolanti su qualsiasi importante argomento in relazione alla gestione della fondazione.

Il Consiglio d'Amministrazione, una volta insediato il Presidente della Fondazione, elegge fra i suoi membri con le stesse modalità di nomina del Presidente, il Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso d'assenza o d'indisposizione di quest'ultimo, assume, altresì, temporaneamente le funzioni presidenziali in caso di vacanza del Presidente.

Art. 10 – DOVERI DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri devono partecipare alle adunanze sociali.

Decadono dalla nomina di Consiglieri coloro che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive.

La decadenza é pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione della fondazione nella stessa seduta in cui si prende atto della terza assenza ingiustificata; lo stesso Consiglio di Amministrazione comunicherà l'avvenuta decadenza al soggetto competente alla nomina, al fine di provvedere alla sostituzione del membro stesso.

Art. 11 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni mese e comunque quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio stesso.

Entro il mese di Aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione si riunisce per l'approvazione del bilancio annuale.

La convocazione delle adunanze deve essere fatta dal Presidente o, in caso di suo impedimento dal Vice - Presidente, con invito recapitato presso il domicilio del Consigliere, a mano o a mezzo lettera raccomandata almeno 5 giorni prima della data dell'adunanza o a mezzo telegramma almeno 24 ore prima della data dell'adunanza. Nell'avviso devono essere indicati giorno, ora e l'ordine del giorno su cui deliberare.

Non è prevista la possibilità di convocazioni del Consiglio di Amministrazione in luoghi diversi dalla sede sociale se non per eccezionali motivi.

Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei membri.

Art. 12 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni si svolgono normalmente a voto palese; si svolgono per appello nominale le votazioni che hanno per oggetto persone fisiche ovvero per le quali, nel regolamento esecutivo, siano previste specifiche disposizioni in merito.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni inerenti le modifiche statutarie, lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio devono essere prese con voto favorevole di almeno quattro dei cinque consiglieri in carica.

I verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario Generale. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ovvero non possa firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 13 - POTERI E FUNZIONI

II Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per il conseguimento degli scopi statutari.

Pertanto a titolo indicativo e non limitativo potrà:

- a) deliberare le modifiche dello Statuto;
- b) deliberare l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito, d'azioni industriali, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, nonché i contratti di qualsiasi interesse e valore;
- c) deliberare l'approvazione del bilancio d'esercizio annuale e del bilancio preventivo per l'anno successivo;
- d) deliberare i Regolamenti esecutivi relativi all'erogazione dei servizi, la gestione, l'accesso alle strutture della fondazione e altri regolamenti similari;
- e) deliberare il Regolamento organico del personale e relativa pianta organica;
- f) deliberare la nomina e le assunzioni del personale dell'Ospedale;
- g) deliberare sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive nonché sulle rispettive transazioni;
- h) deliberare la misura delle varie rette di degenza per ciascuna delle categorie di ricoverati secondo le modalità che verranno stabilite nell'apposito regolamento esecutivo;
- i) deliberare l'apertura, la gestione e la revoca di conti correnti, libretti di deposito e di risparmio;

j) deliberare tutti i provvedimenti demandati al Consiglio di Amministrazione dalle leggi, dai Regolamenti, dallo Statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di nominare responsabili delle strutture operative della fondazione determinandone durata del mandato e compiti.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare funzioni di sua competenza al Presidente o al Vicepresidente stabilendone poteri e limiti.

Art. 14 - PRESIDENTE

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione.

Ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, sorveglia sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, può delegare parte delle sue prerogative al Vice Presidente, o a se opportunamente delegato, ad altro membro del Consiglio.

Al Presidente spettano gli oneri e gli obblighi previsti per i consiglieri nell'art. 10, comma 1, del presente statuto.

Predispose annualmente la relazione morale sull'attività della Fondazione che sottopone all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

Spetta al Presidente sospendere, per gravi motivi i dipendenti, collaboratori e di prendere, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti necessari, salvo riferire al consiglio da convocarsi entro breve termine.

Art. 15 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Dura in carica sino a revoca o dimissioni ed può annualmente riconfermato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale può essere revocato per giusta causa dal Consiglio d'Amministrazione.

Al Segretario Generale sono attribuite le funzioni:

- a) di controllo dell'amministrazione della fondazione, vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e dei regolamenti esecutivi ed, in particolar modo, sulla regolare tenuta della contabilità;

- b) di redazione dei verbali e le delibere del consiglio di Amministrazione;
- c) di redazione dei bilanci e gestione delle e di tutte le incombenze civilistiche e fiscali della fondazione;
- d) firma, con il Presidente, la modulistica bancaria relativamente alle disposizioni di prelevamento.

Il Segretario Generale, inoltre, coadiuva il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione nel disbrigo della corrispondenza d'ufficio.

Art 16 - SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

Lo scioglimento della Fondazione si ha per il verificarsi dei seguenti casi:

- delibera del Consiglio di Amministrazione;
- sopravvenuta impossibilità a conseguire gli scopi sociali;
- impossibilità al funzionamento;

Qualora si verificassero tali situazioni, il Consiglio d'Amministrazione in carica dovrà deliberare l'estinzione della fondazione e disporre le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

I liquidatori provvederanno alla liquidazione dei beni della Fondazione e tutto il patrimonio verrà affidato al comune di Robbio che dovrà destinarlo a scopi sociali ed assistenziali per il Comune stesso.

Art. 17- NORMA CONCLUSIVA

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia d'organizzazioni non lucrative.

Art. 18- NORMA TRANSITORIA

Il Consiglio d'Amministrazione vigente rimarrà in carica sino alla naturale scadenza.